



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti*

GABINETTO

Chieti, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

E per conoscenza:

Al Sig. Presidente della Regione Abruzzo

L'AQUILA

Al Sig. Presidente dell'Amministrazione provinciale

CHIETI

Al Sig. Direttore Generale dell'ASL Chieti-Lanciano-Vasto

CHIETI

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

Al Sig. Dirigente la Sezione di Polizia stradale

CHIETI

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.*

Di seguito a precorsa corrispondenza concernente l'emergenza sanitaria in corso, si trasmettono in copia, per le attivazioni di competenza nel rispettivo territorio comunale, i decreti in oggetto (all. 1 e 2), pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 59 dell'8 marzo 2020 e n. 62 del 9 marzo 2020.

Al riguardo, si evidenzia come dapprima il d.P.C.M dell'8 marzo abbia introdotto una serie di disposizioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, distinguendo tra misure – previste all'art. 1 – applicabili nei soli territori della



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti*

### GABINETTO

Regione Lombardia e nelle province espressamente indicate e misure – stabilite agli artt. 2 e 3 – che invece trovano applicazione sull'intero territorio nazionale.

Successivamente, il d.P.C.M. del 9 marzo, all'art. 1, ha stabilito che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le suddette misure di cui all'art. 1 del precedente decreto sono estese all'intero territorio nazionale.

Con il più recente decreto, è stata inoltre sostituita la lettera *d)* dell'art. 1 del d.P.C.M. dell'8 marzo, relativa agli eventi e alle competizioni sportive, ed è stato altresì previsto l'ulteriore divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si segnala che le disposizioni del d.P.C.M. 9 marzo 2020, ai sensi dell'art. 2, producono effetto dalla data odierna e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Si richiama poi l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che le misure di cui agli articoli 2 e 3 del d.P.C.M. 8 marzo 2020 – già riguardanti l'intero territorio nazionale – cessano di produrre effetti solo ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del nuovo decreto.

Si rappresenta, infine, che il Ministro dell'Interno, con propria direttiva in data 8 marzo 2020, ha evidenziato come, per la concreta attuazione delle prescrizioni previste, sia indispensabile far leva, innanzitutto, sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, ai quali dovrà essere rivolta una puntuale attività di comunicazione istituzionale da parte di tutte le Autorità competenti.

Anche a tal fine – nonché per ogni utile azione di competenza volta alla concreta attuazione delle citate previsioni normative – si confida nella sensibilità e nel consueto spirito di collaborazione delle SS.LL. per le opportune iniziative nell'ambito delle rispettive comunità.

IL PREFETTO  
(Barbato)